



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

Allegato 2) al Decreto del Presidente n. 5/2024

**CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO
PER L'INCARICO A TEMPO DETERMINATO DEL DIRETTORE
DELL'ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE**

PREMESSO

- Che il Consiglio dell'ente, con deliberazione n. 14 del 22.5.2024, ha approvato l'avviso pubblico di selezione per l'assunzione del Direttore dell'Ente, con contratto di diritto privato a tempo determinato della durata di anni cinque, eventualmente rinnovabile;
- Che il Presidente dell'Ente, con proprio Decreto n. 5 del 14.08.2024, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 23 del 2018, ha nominato la dott.ssa Santina Serenella Grande, quale Direttore dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, con contratto di diritto privato della durata di anni cinque, eventualmente rinnovabile;

Con la presente scrittura privata, che viene redatta in unico atto originale tra:

l'Ente Parco naturale regionale del fiume Sile, rappresentato dal Presidente, Dott. Arturo Pizzolon, C.F. OMISSIS - nato a OMISSIS, il OMISSIS, residente OMISSIS – OMISSIS

e

la Dott.ssa Santina Serenella Grande, nata a OMISSIS, il OMISSIS, C.F. OMISSIS - residente a OMISSIS – OMISSIS

si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

In applicazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente dell'Ente Parco naturale regionale del Fiume Sile n. 5 del 14.08.2024, l'Ente parco naturale regionale del fiume Sile, con il presente contratto, di diritto privato a tempo determinato, assume la dott.ssa Santina Serenella Grande quale Direttore dell'Ente Parco e disciplina il regime giuridico ed economico per l'esercizio delle funzioni di Direttore dell'Ente Parco naturale regionale del fiume Sile, da parte della Dott.ssa Santina Serenella Grande, che accetta.

La dott.ssa Santina Serenella Grande, dipendente in ruolo dell'Ente Parco, categoria D, con incarico di Elevata Qualificazione (EQ), dovrà presentare istanza di richiesta di aspettativa dal posto attualmente ricoperto per la durata del presente contratto; il Presidente



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

successivamente accetta l'istanza di aspettativa e alla scadenza del contratto verrà ricollocata nel ruolo precedentemente ricoperto, senza soluzione di continuità.

ARTICOLO 2

ATTIVITA' DEL DIRETTORE DEL PARCO

La sede di lavoro è presso la sede legale dell'Ente – Via Tandura 40 – Treviso (TV).

La Dott.ssa Santina Serenella Grande si impegna a svolgere a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Ente Parco naturale regionale del fiume Sile le funzioni di Direttore dell'Ente stesso.

Al Direttore è attribuita la responsabilità gestionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 23 del 2018 ed esercita le funzioni e le attività previste dalla succitata Legge nonché dai Regolamenti e dalle altre fonti normative.

ARTICOLO 3

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal 1° settembre 2024. L'incarico, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 23/2018, è conferito a tempo determinato, per la durata di anni cinque, eventualmente rinnovabile alla scadenza.

Il presente contratto potrà essere risolto dall'Ente Parco naturale regionale del fiume Sile, prima della scadenza, per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile ovvero al verificarsi delle situazioni previste dalle vigenti norme di legge.

Il Direttore ha facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine, dando un preavviso di tre mesi.

ARTICOLO 4

RETRIBUZIONE

La retribuzione, come stabilito dalla DGRV n. 1062 del 28.07.2020, è parificata alla posizione dirigenziale di Unità Organizzativa di tipo B presso le strutture della Giunta Regionale del Veneto, comprensiva della retribuzione di posizione e di risultato.

Ad essa si aggiungono le ulteriori voci stipendiali previste dalla normativa vigente.

In caso di missioni, trasferte e rimborsi si fa riferimento alla normativa regionale prestata per i dirigenti della Giunta.



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

ARTICOLO 5

TUTELE ASSICURATIVE

La retribuzione, il trattamento di quiescenza, assistenza e previdenza, viene assicurato dall'Ente Parco nel rispetto delle vigenti norme in materia.

L'Ente comunica all'Istituto previdenziale la forma del nuovo contratto, ai fini del trattamento di fine rapporto, specificando la diretta continuità tra l'incarico attualmente ricoperto e quello previsto dal presente rapporto di lavoro.

L'Ente Parco stipula apposite polizze assicurative per i rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi e alla responsabilità civile patrimoniale che assicurino, altresì il patrocinio legale.

L'Ente Parco non tutela i rischi connessi a dolo o colpa grave del Direttore.

ARTICOLO 6

CESSAZIONE DELL'INCARICO

Le parti convengono che nei casi di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo intervenuto (compresi anche la decadenza, la revoca, la risoluzione del contratto) ovvero, in caso di mancata conferma, nulla sia dovuto a titolo di risarcimento e/o indennità di recesso e/o cessazione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 7

FERIE

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, le ferie e il riposo settimanale, si applica la normativa vigente prevista per i dipendenti appartenenti alla qualifica dirigenziale (CCNL Area Funzioni Locali).

L'Ente Parco naturale regionale del fiume Sile adotta, comunque, sistemi di rilevazione della presenza ai fini della valutazione annuale finalizzata alla retribuzione di risultato, oltreché per la gestione di altri istituti contrattuali.

ARTICOLO 8

MALATTIA ED INFORTUNIO – TUTELA LEGALE

L'Ente Parco provvede alla copertura assicurativa del Direttore per infortunio, relativamente all'espletamento del proprio incarico.

Nel caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio del Direttore, si rinvia a quanto previsto dalla normativa contrattuale in vigore applicata a livello dell'Area della dirigenza in servizio presso l'Amministrazione Regionale del Veneto.



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

In caso di procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile a carico del Direttore, la copertura delle spese legali è accordata secondo la normativa vigente regolata dalla C.C.N. per le funzioni locali nonché secondo le norme specifiche vigenti in materia.

ARTICOLO 9

CODICE DI COMPORTAMENTO

La Dott.ssa Santina Serenella Grande si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui al decreto 31.3.1994 del Ministro per la Funzione Pubblica) e, in particolare, non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'Ufficio (art. 7, comma terzo).

ARTICOLO 10

INCOMPATIBILITA'

Il prestatore di lavoro dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non avere in essere altri rapporti di lavoro con altre Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
- la veridicità del curriculum presentato per l'assunzione.

A tal proposito rilascia apposita dichiarazione, prima dell'assunzione dell'incarico.

Il verificarsi di una delle suddette condizioni, ovvero la non veridicità del curriculum presentato costituiscono giusta causa di recesso ai sensi dell'articolo 3.

ARTICOLO 11

ULTERIORI ATTIVITA'

La Dott.ssa Santina Serenella Grande, fermo restando l'impegno esclusivo di cui all'art. 2, può essere autorizzata allo svolgimento di incarichi occasionali o temporanei, nei soli casi previsti dall'ordinamento e non in contrasto con l'attività di servizio e il buon funzionamento dell'ente.



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

ARTICOLO 12

NORME APPLICABILI - CONTROVERSIE

Per i patti non espressamente contemplati nel presente contratto di lavoro a tempo determinato, si rimanda alle norme del Codice Civile e, in via residuale, alla legislazione nazionale, regionale e al CCNL Area Funzioni Locali.

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Treviso., fatto salvo il procedimento di conciliazione secondo le norme vigenti.

ARTICOLO 13

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto è esente da imposta di bollo (D.P.R. 642/1972 Allegato b e ss.mm.ii.) e da registrazione (D.P.R. 131/1986 Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, fa fede la data dell'ultima firma apposta.

IL PRESIDENTE

Dott. Arturo Pizzolon

Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del Codice dell'Amministrazione Digitale

(D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)

IL DIRETTORE

Dott.ssa Santina Serenella Grande